



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare gli articoli 21 e 55;

VISTO l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, di seguito Osservatorio;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-bis, come introdotto dall'1, comma 5, lett. a), della legge 18 dicembre 2025, n. 190 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025*” e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 3, lett. a), n. 2, del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 2, l'ultimo periodo, come introdotto dal citato articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 190 del 2025, dispone che l'omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis, nonché l'incompletezza del loro contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti e ne ha definito le competenze;

CONSIDERATO che, l'Autorità di regolazione dei trasporti adotterà, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell'affidamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2026 recante Direttiva Generale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026;

VISTA la Direttiva n. 2 del 26 gennaio 2026 con la quale il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione ha assegnato ai Direttori generali centrali e territoriali del Dipartimento ed al Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori gli obiettivi strategici ed operativi conferiti al Dipartimento con il succitato decreto ministeriale n. 3/2026, con le relative risorse finanziarie umane e strumentali;

RITENUTO, quindi, di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 118 del 2022;

SENTITA l’Autorità di regolazione dei trasporti, che ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto con nota prot. n. 34734 del 15 maggio 2026;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, Repertorio atti n. 78/CSR del 21 maggio 2026;

DECRETA

ART. 1

(Modalità di trasmissione dei calendari previsti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. La trasmissione dei calendari di cui all’articolo 9, comma 1-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è effettuata a cura delle Regioni a statuto ordinario o speciale e delle Province autonome, in conformità al modello di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1, predisposto dall’Osservatorio, è - per ciascun Regione o Provincia autonoma -:
 - a) parzialmente precompilato con le informazioni già in possesso dell’Osservatorio medesimo;
 - b) messo a disposizione attraverso l’apposito applicativo previsto dall’articolo 5, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a).
3. I dirigenti regionali o provinciali competenti completano il modello di cui al comma 1 e formalizzano l’invio dei calendari all’Osservatorio a decorrere dalla data che ogni anno sarà resa nota dalla Direzione generale del trasporto pubblico locale e comunque entro e non oltre il 31 maggio del medesimo anno. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, lettera b), l’invio avviene utilizzando l’apposito applicativo previsto dall’articolo 5, comma 1, nonché, eventualmente, modalità aggiuntive che la Direzione generale per il trasporto pubblico locale si riserva di indicare.
4. L’Osservatorio procede alle attività di analisi dei calendari e, qualora ricorrano significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, valuta, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’eventuale sussistenza di condizioni suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace confronto concorrenziale; in esito a tale valutazione, l’Osservatorio promuove il coordinamento tra le Regioni e le Province autonome interessate ai fini di un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara.
5. Le attività del comma 4 sono concluse in tempo utile a provvedere alla pubblicazione dei calendari, eventualmente rimodulati all’esito del coordinamento ivi previsto, nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 luglio di ogni anno.
6. Eventuali sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, non risolte in occasione del coordinamento di cui comma 4, possono essere, negli anni successivi, nuovamente oggetto delle valutazioni previste dal medesimo comma 4.

ART. 2

(Omessa o ritardata trasmissione dei calendari)

1. L’omessa o ritardata trasmissione dei calendari nei termini previsti dall’articolo 1, comma 3, è comunicata dall’Osservatorio alla Regione o Provincia autonoma interessata entro il 31 luglio di ciascun anno, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n.118.

ART. 3

(Controlli sui calendari)

1. L'Osservatorio effettua controlli a campione sulla completezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 1, anche comparandole con quelle degli anni precedenti.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma interessata, che provvede a fornire, anche per il tramite dell'ente affidante, il supporto tecnico e logistico necessario.
3. Le Amministrazioni esercitano le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Aggiornamento del modello)

1. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale con proprio decreto può apportare, di anno in anno, modifiche al modello di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di renderlo sempre più coerente con le linee guida dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
2. L'eventuale adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1 è resa nota con la comunicazione della data di avvio del procedimento di invio dei calendari, prevista dall'articolo 1, comma 3.

ART. 5

(Adeguamento del sistema informatico dell'Osservatorio e accesso ai dati)

1. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale provvede a adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio al fine di rendere disponibile un applicativo dedicato alla trasmissione dei calendari di cui all'articolo 1, comma 1, all'elaborazione dei relativi dati, nonché all'accesso da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti delle informazioni utili per le attività di competenza di cui all'articolo 1, comma 4.
2. L'Osservatorio provvede all'adeguamento del sistema informatico di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione sono da trasmettersi i calendari degli affidamenti programmati dal 2026 al 2033.
2. Nelle more dell'implementazione dell'applicativo di cui all'articolo 5, comma 1:
 - a) all'invio a ciascuna Regione o Provincia autonoma del modello di cui all'articolo 1, comma 1, parzialmente precompilato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede per mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tpl@pec.mit.gov.it;
 - b) ciascuna regione o Provincia autonoma provvede all'invio dei calendari per mezzo degli indirizzi di posta elettronica certificata: dg.tpl-div1@pec.mit.gov.it e dg.tpl-div4@pec.mit.gov.it;
 - c) la qualità di dirigente regionale o provinciale competente, di cui all'articolo 1, comma 3, è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, trasmessa con l'invio di cui alla lettera b);
 - d) allo scambio di informazioni utili alle attività di competenza dell'Autorità di Regolazione dei trasporti si provvede per mezzo di posta elettronica certificata.

Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Dott. Angelo Mautone)